

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 227

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COLLEONI, BIAGGI NULLO, RAMPA, BELOTTI

*Presentata il 2 agosto 1958*

Diritto di opzione per la pensione di guerra  
ai titolari di rendite I. N. A. I. L. per causa di eventi bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 6 luglio 1944 un massiccio bombardamento colpiva gli stabilimenti di Dalmine.

Il triste bilancio di quella azione bellica, che sorprende le officine in pieno lavoro, fu la morte di 300 lavoratori — operai e impiegati — e il ferimento di altri 800.

I superstiti dei lavoratori caduti si rivolsero, nelle difficoltà e nella caotica situazione di quei tempi, per ottenere assistenza, all'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni (I. N. A. I. L.), che provvede a liquidare la prescritta rendita alle vedove, ai figli, ai genitori dei caduti.

Negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, anche in relazione a qualche vantaggio di ordine puramente economico, che le rendite I. N. A. I. L. offrivano nei confronti delle pensioni di guerra, le vedove e i genitori dei caduti non pensarono a presentare domanda di pensione di guerra al Ministero del tesoro, nei termini previsti dalla legge stessa, decadendo quindi dai benefici da questa previsti.

La mancata configurazione dei diritti dei superstiti nel quadro giuridico proprio delle

pensioni di guerra reca, soprattutto agli orfani dei caduti, danni sensibili non solo sul piano morale, ma anche sul piano di un'adeguata sistemazione nella vita civile. Le incerte vicende delle leggi assistenziali nel dopo guerra e le reali difficoltà per gli interessati di valutare obiettivamente le conseguenze che sarebbero derivate dalla accettazione della rendita I. N. A. I. L., inducono a ritenere necessario ed urgente che il Parlamento italiano accolga l'istanza degli orfani e delle vedove, non numerosi in verità, che chiedono di essere considerati — a tutti gli effetti civili — madri, orfani e vedove di guerra.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di riaprire i termini per la presentazione di domande di pensione di guerra, ma di inquadrare, attraverso il diritto di opzione per la categoria pertinente, chi già gode di un trattamento di pensione in conseguenza di eventi bellici.

Nessun onere finanziario deriva dalla presente proposta in quanto, allo stato attuale dei fatti, l'I. N. A. I. L. fa azione di rivalsa presso il Ministero del tesoro per le rendite che l'Istituto paga a coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Ai superstiti di caduti sul lavoro, per causa di eventi bellici, titolari di rendita dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I. N. A. I. L.), è concesso di optare per la pensione di guerra purché siano in possesso dei requisiti di legge.

L'I. N. A. I. L. è tenuto a comunicare ai titolari di rendita che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma, la facoltà loro concessa di esercitare il diritto di opzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda di opzione deve essere presentata al Ministero del tesoro tramite le sedi provinciali dell'I. N. A. I. L.